

COMMISSIONI RIUNITE

GIUSTIZIA (III) - INDUSTRIA (X)

II.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA X COMMISSIONE ZERBI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. (579) . . .	9
PRESIDENTE, <i>Relatore per la X Commissione</i>	9, 11, 15, 18, 19, 20
GORINI, <i>Relatore per la III Commissione</i>	10
LOMBARDI RICCARDO.	13, 18, 19, 20
FALETTI	14
NATOLI	14
FACCHIN	15, 17, 20
GRILLI	15
GAVA, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i>	15, 17, 18, 19, 20
CONCETTI	18, 19
FORMICHELLA	19
DEGLI OCCHI	20

Seguito della discussione del disegno di legge:
Norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas. (579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente norme per la formazione dei bilanci e dei rendiconti economici delle società di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di acqua e gas.

Non sarà inutile ricordare agli onorevoli colleghi che il provvedimento venne presentato il 4 gennaio 1954 e venne assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione con il parere della VII Commissione (Lavori pubblici) e della III Commissione (Giustizia).

Mentre la VII Commissione permanente (Lavori pubblici) trasmise con sollecitudine il suo parere, favorevole all'approvazione del provvedimento, la III Commissione (Giustizia) in sede di esame del provvedimento ritenne che il suo contenuto investisse direttamente la sua competenza e chiese che il provvedimento venisse assegnato alle Commissioni riunite III e X. La Presidenza della Camera aderì alla richiesta, alla quale la X Commissione non ebbe motivo di opporsi.

La seduta comincia alle ore 10,05.

PEDINI. *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Nella precedente riunione delle Commissioni riunite III e X si riferì sul contenuto del provvedimento e venne deciso di limitare la sua portata alle sole aziende elettriche, essendosi allora ritenuto, per varie ragioni, di formulare, in un primo tempo, un tipo di bilancio obbligatorio soltanto per questo tipo di aziende, rinviando ad epoca successiva — ed eventualmente facendo tesoro di questa prima esperienza nel settore elettrico — la formulazione del tipo di bilancio obbligatorio non soltanto per le aziende dell'acqua e del gas, ma per tutte quelle che risultasse opportuno ricondurre alla disciplina di un tipo di bilancio obbligatorio.

Il nostro comitato ristretto ha lavorato bene; il Relatore ha cercato di raccogliere tutti i possibili elementi utili alla formulazione del bilancio tipo. Non bisogna dimenticare che una delle deliberazioni prese dalle nostre Commissioni riunite fu appunto quella di non deferire al Ministro per l'Industria e il commercio la stesura del tipo di bilancio da adottarsi dalle imprese, bensì di allegare direttamente un tipo di bilancio al provvedimento legislativo, in quanto la materia stessa veniva ad incidere sulle disposizioni del Codice civile. Il Comitato ha lavorato ed il Relatore, tenuto conto delle molte segnalazioni, dei suggerimenti e degli orientamenti pervenutigli da tutte le possibili fonti, specialmente dal C.I.P. che gli fece tenere un suo schema di bilancio, e dalle aziende elettriche del gruppo I.R.I. che gli fecero tenere un rapporto, e specialmente delle osservazioni fatte ai primi schemi di bilancio per le aziende elettriche municipalizzate. E d'altronde era dovere del Relatore di cercare di allargare al massimo queste osservazioni allo scopo di avere una prima selezione approfondita di tutti i dati che potessero essergli utili nella redazione del bilancio.

Abbiamo avuto la fortuna di avere nel nostro comitato di redazione due specialisti delle aziende elettriche: gli onorevoli Lombardi Riccardo e Faletti i quali hanno portato la loro validissima collaborazione — critica e costruttiva — all'elaborazione del bilancio. L'ultima seduta del nostro comitato risale al primo agosto e gli onorevoli colleghi avranno visto, dalla relazione distribuita con lo schema di bilancio, quale sia lo schema che il comitato ristretto propone.

Riassunto l'iter legislativo di questo provvedimento che ha avuto una gestazione così lunga dovuta alla non semplicità della materia in esso trattata, prego l'onorevole Gorini, Relatore per la III Commissione, di svolgere la

sua relazione sugli aspetti più particolarmente giuridici del provvedimento.

GORINI, *Relatore per la III Commissione.* Il disegno di legge n. 579, pone l'obbligo di adottare uno schema tipo di bilancio da parte delle imprese private e delle società per la produzione di energia elettrica. Si sostiene che tale schema non viene a costituire una forma di ingerenza sulle imprese private, ma uno strumento di indagine economica che non ne intacca l'autonomia interna.

Sia o non sia vero tutto ciò, la questione è prevalentemente di competenza del Relatore della X Commissione (Industria), mentre il relatore della III Commissione (Giustizia) dovrà esaminare e stabilire se le norme da approvarsi sono contrastanti, compatibili o integrative degli articoli 2423, e seguenti del Codice civile che regolano la formazione dei bilanci dell'ampia gamma delle imprese — dalle società per azioni fino all'imprenditore. Basti ricordare l'articolo 2424 che, qualora fosse integralmente osservato, darebbe agli uffici fiscali la possibilità di quel concreto accertamento di reddito cui tende il disegno in esame. Si deve peraltro osservare come le disposizioni contenute nella legge sulla perequazione tributaria tendano anche esse al medesimo scopo cui è rivolto lodevolmente l'attuale disegno di legge.

Infatti l'articolo 1 — che dovrà, tuttavia, essere emendato — così si esprime: « Le società che abbiano per oggetto la produzione e la distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, debbono redigere il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

L'articolo 2, poi, stabilisce « che i modelli indicati nell'articolo 1 sono approvati, previo parere di un comitato composto dal Sottosegretario del Ministero dell'industria e del commercio, che lo presiede, da un direttore generale, ecc. ».

È noto che la legge ha il suo fondamento in questi modelli. Però quando ci accingemmo ad un primo esame di esse, i modelli di questo schema di bilancio non erano allegati al disegno di legge per cui si rilevò che, allo stato delle cose, si sarebbe dovuto delegare il Ministro dell'industria alla formulazione di uno schema di bilancio teso al raggiungimento di scopi precisi e bene definiti, ma che il Parlamento non conosceva e non era in grado di stabilire se tale schema rispondesse alle finalità stesse. Si obiettava che, nella situazione di allora, si veniva quasi a delegare il Governo, sia pur seguendo de-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

terminati principi che la legge stessa indicava. Si è provveduto, quindi, ad eliminare questa eccezione con la redazione di questo schema di bilancio che oggi viene sottoposto alla nostra approvazione, cosicché la famosa delega che avrebbe potuto costituire un'eccezione durante l'*iter* di questa legge, oggi non ha più ragione di esistere. Lo schema è stato redatto da una commissione ristretta di parlamentari, ed appare rispondente a quelli che sono i principi fondamentali cui si ispira il disegno di legge che è sottoposto alla nostra approvazione. Si potrà obiettare che, mediante strumenti legislativi slegati fra loro, si procede molto spesso a riformare e modificare il Codice civile, ora in questo ora in quello dei suoi istituti più importanti e delicati, senza seguire una direzione organica e metodica, determinando mediante un'azione legislativa saltuaria e slegata, gravi inconvenienti. Altrettanto si potrebbe osservare in ordine a questo disegno di legge: senonché è da rilevare che lo stesso articolo 2424 ci soccorre, là dove dice «salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività». Dunque la Sezione I del Capo V del Titolo V del vigente Codice civile, dal titolo «Del Bilancio» contiene norme che possono differenziarsi con altre che favoriscano una indagine economica più esatta e concreta in determinati importanti settori — quale per esempio questo della produzione e distribuzione dell'energia elettrica — e ciò nell'evidente interesse della comunità.

Dall'esame dello schema come è stato formulato, si evince chiaramente che lo scopo propostosi dal legislatore può essere raggiunto, pur essendo salvaguardata la norma fondamentale di ogni bilancio, e cioè la classificazione dei valori nel campo patrimoniale. Infine i precetti contenuti nell'articolo 2424 e seguenti del Codice civile, riguardanti la compilazione del bilancio, sia in ordine all'attivo che al passivo, ai criteri di valutazione dei valori, ecc. non sono affatto in contrasto coi criteri sui quali si basa lo schema sottoposto al nostro esame.

Opportunamente è stato proposto dal Relatore della X Commissione un primo emendamento all'articolo 1, con il quale, in omaggio ai principi sopradetti, i modelli allegati alla presente legge debbono dimostrare lo stato patrimoniale e di conto economico o conto profitti e perdite.

Importante è anche l'emendamento secondo il quale gli enti ed aziende o società sottoposti alle norme della presente legge sono tenuti ad ordinare e coordinare la propria contabi-

lità sistematica e le altre opportune rilevazioni aziendali, in guisa da consentire ai competenti organi un facile controllo della corretta rilevazione e classificazione dei valori esposti sui modelli. Non mi sembra che tale norma possa ritenersi in contrasto con le norme del Codice civile in materia e confido che anche voi, onorevoli colleghi, constatato che questi contrasti e queste incompatibilità non esistono, non avrete perplessità al riguardo. Ritengo che la utilità di questa legge sia palese per le ragioni che già ho esposte ad invito la Commissione, alla quale ho l'onore di appartenere, di approvarlo senza difficoltà.

PRESIDENTE, *Relatore per la X Commissione*. Ringrazio il Relatore onorevole Gorini della sua esposizione. Io stesso, come Relatore per la X Commissione, riferirò per quanto riguarda il contenuto o valutazione tecnico-economica del provvedimento.

Il Comitato ristretto ha riassunto in una relazione particolare, scritta, il commento allo schema di bilancio e la sua aderenza alle finalità che il Governo assegna al provvedimento stesso.

Le finalità sono quelle di avere, attraverso il bilancio redatto in una determinata forma, la possibilità di giudicare degli sviluppi degli investimenti nell'ambito delle imprese elettriche e delle ripercussioni economiche che determinati provvedimenti possano avere nel Paese stesso. Non dimentichiamo che le imprese elettriche, nel nostro Paese, sono da molti anni controllate dallo Stato.

Nella relazione del comitato sono brevemente riassunte le ragioni che dicono come lo strumento «bilancio di esercizio» sia da giudicarsi uno strumento tecnicamente efficace per soddisfare queste due esigenze: *a)* avere un mezzo di controllo sullo sviluppo degli investimenti della imprese; *b)* avere un mezzo per giudicare, con attendibilità, quali siano le presumibili ripercussioni che un dato provvedimento, preso nel campo elettrico, può avere nei confronti delle imprese stesse e l'apporto di quelle imprese che, non avendo una economia eccessivamente florida, possono considerarsi marginali nel settore stesso.

Il provvedimento, però, ha delle ripercussioni e può avere delle applicazioni che vanno notevolmente al di là degli scopi che il Governo assegna al provvedimento stesso. Come ben diceva il Relatore della III Commissione, questo provvedimento può essere un adempimento dei provvedimenti attesi dal Codice civile, nel senso che negli articoli dal 2426 al 2429 il codice si riferisce sempre con insistenza alle «disposizioni che la legge pos-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

sa dettare per categorie particolari di imprese ».

Questo ci riconduce a dare uno sguardo, sia pure estremamente breve e succinto, alla prassi che si segue abitualmente nel nostro paese dalle imprese e società in tema di pubblicazione di bilanci.

Chiunque di noi prenda un bilancio, cosiddetto pubblico — perché è comune questa distinzione, sia nel campo tecnico sia in quello scolastico, tanto che nelle stesse aule universitarie è invalso l'uso di sottolinearla — non può non rilevare questa carenza. La distinzione trova la sua ragion d'essere in alcuni concetti inerenti alla ricerca scientifica. Deve rilevarsi che, nonostante le varie leggi di riforma tributaria, e ultimamente quella di integrazione, abbiano di molto ravvicinato il concetto di reddito fiscale al concetto di reddito economico — quanto a concezione e non quanto ad entità, perché si può discutere sull'entità degli ammortamenti e in merito alla distribuzione nel tempo di alcuni costi, ecc., — tuttavia esistono ancora delle differenze concettuali fra varie nozioni di reddito. Quindi, una distinzione fra le varie nozioni di reddito è un omaggio alla verità della ricerca scientifica.

Tuttavia la necessità di fare questo rilievo e di contrapporre un bilancio interno ad un bilancio pubblico non contribuisce certo ad educare alla redazione di un bilancio uniforme, veramente chiarificatore del reddito delle aziende.

Non voglio tediare oltre gli onorevoli colleghi nelle citazioni attingendo agli scritti di quanti ricoprono cattedre di ragioneria o tecnica amministrativa nel nostro paese, per dire in quali termini si esprime di solito la differenza fra bilancio interno e bilancio pubblico. Un notissimo autore, forse il più noto, nel trattare il bilancio delle imprese pubbliche, e quindi anche di quelle elettriche, scrive a proposito del conto profitti e perdite del bilancio pubblicato dalle nostre società elettriche come in due sole voci vengano riassunti spese e perdite, e redditi mentre un altro scrittore sottolinea come nelle imprese si è soliti rimpiazzare la funzione delle sintesi pubbliche con rilevazioni contabili effettuate durante l'esercizio e giudicate atte a occultare nella formula le alterazioni fatte.

Pur non condividendo tali affermazioni, potrei citarne altre, ma non sarebbe utile. Bastino queste per dire come il provvedimento miri a risolvere qualcosa che va al di là delle esigenze che il Governo ha opportunamente sottolineato nella sua relazione. Ci sono, oggi,

soprattutto le leggi fiscali votate in questa legislatura; ci sono responsabilità gravissime da parte degli amministratori, e soprattutto dei sindaci che devono sottoscrivere i bilanci pubblicati e bisogna trovare un sistema di bilancio che, oltre tutto, offra anche una maggior tutela delle loro responsabilità. Ci sono interessi di azionisti da tutelare che evidentemente nell'instaurazione di una pratica di bilancio più aderente allo spirito della norma del codice civile possono trovare soddisfazione. Ci sono premesse e problemi la cui soluzione appare utile per lo sviluppo dei sistemi economici, soprattutto per quanto attiene ad imprese di forma societaria, che possono attingere notevoli vantaggi dalla instaurazione di un sistema di bilancio pubblico molto più espressivo di quello attualmente adottato.

L'integrazione delle norme del codice con dei bilanci tipo, come quello attualmente in esame, adempie ad una attesa del nostro codice che, come gli onorevoli colleghi sanno, in tema di bilancio riporta alcune norme che riguardano soprattutto la valutazione degli elementi patrimoniali, mentre per quanto si riferisce alla redazione del conto generale economico (conto profitti e perdite) si limita ad affermare l'obbligo generico che il conto profitti e perdite deve dimostrare con evidenza e verità le perdite subite e gli utili conseguiti dall'azienda. Evidentemente, il legislatore si è trovato nell'impossibilità di dettare norme specifiche dal punto di vista tecnico contabile e la norma è stata giudicata scarsamente utile.

Nella relazione dello schema di bilancio tipo il comitato ristretto è partito dal concetto che convenisse curare sopra tutto la forma del bilancio e le sue classificazioni, cioè la struttura dello schema. Non è pensabile fare uno schema il quale aderisca interamente a tutte le possibili aziende che devono adottarlo: ognuna di essere ha una sua propria « personalità », può avere dei settori che integrano la sua attività principale (nel caso specifico, per l'azienda elettrica, un settore non elettrico). Si convenne quindi che si dovessero stabilire i punti cardinali, la parte dispositiva e quindi consentire al bilancio stesso di essere adattato in concreto alle esigenze delle aziende specifiche. Così nelle due sezioni del bilancio tipo presentato sono lasciate parecchie righe di puntini appunto per l'insezione dei componenti attivi e passivi di capitoli che non fossero contemplati nel progetto stesso e nel conto profitti e perdite. Però si è voluto che uno schema analitico accuratamente studiato debba essere alla base del bilancio, ciò

che integra lo sforzo fatto dal legisaltore nel codice e che non aveva avuto eccessivi risultati in quanto le norme del codice possono essere più facilmente eluse che non quelle di uno schema analitico imposto. Inoltre, con uno schema di bilancio obbligatorio non si stabilisce uno strumento di indagine saltuaria, bensì uno strumento di indagine continuativa, perché ogni anno le aziende avranno il bilancio compilato su questo schema. Evidentemente lo strumento è tanto più efficace quanto più si protrae nel tempo; perché colui che interpreta il bilancio avrà a disposizione un numero sempre maggiore di dettagli, forniti dagli schemi successivi, da collegare e paragonare nel tempo sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, di modo che, quand'anche si volessero alterare i dati in un'azienda, per un determinato bilancio, con uno schema di questo tipo l'alterazione troverebbe il suo compenso nelle cifre del bilancio seguente, oppure di quello precedente in modo da compensarsi in ogni caso nel tempo.

Per quanto concerne le alterazioni negli ammortamenti, osserverò che lo schema è analitico per cui non è facile procedere all'alterazione negli ammortamenti a meno che non si sia usufruito della totale percentuale offerta dal fisco in esenzione. Lo schema predispone un'analisi degli ammortamenti a seconda delle percentuali ammesse dal fisco agli effetti della determinazione del reddito fiscale e stabilisce che gli ammortamenti in eccedenza devono confluire indistintamente al fondo supplementare dei nuovi ammortamenti.

Per quanto concerne i valori che in sede di rilevazione contabile si dovessero assegnare alle immobilizzazioni oppure alle spese di esercizio, lo schema dispone una serie tale di registrazioni fra stato patrimoniale e conto perdite e profitti che rende assai difficile l'occultamento in bilancio di questi aumenti.

Per quanto concerne il capitolo delle spese che sono oggetto di valutazione da parte del compilatore del bilancio, il tema più attuale è quello delle spese per investimenti pluriennali non chiaramente determinate. Il nostro schema prevede che dette spese vengano classificate come spese tipiche di esercizio. Se in sede di bilancio una quota parte di esse dovesse essere ritenuta attinente alle immobilizzazioni o non imputabile comunque al totale dei costi rilevati per l'esercizio medesimo, o al fine della ripartizione dei costi nella successione dei diversi esercizi, è sempre possibile imputare questo maggior costo alle immobilizzazioni, come previsto dallo schema di bilancio.

Riassumendo, anche le possibili alterazioni di bilancio sono rese difficili dall'adozione dello schema; e praticamente inattuabili a meno che non siano espliciti falsi contabili che, evidentemente, il controllo delle autorità competenti dovrebbe sapere individuare.

Lo schema ha fatto lo sforzo massimo possibile per avvicinare le due nozioni di reddito economico e di reddito fiscale e sono certo di interpretare il pensiero degli onorevoli colleghi del comitato di redazione nel ribadire l'augurio che il nostro sistema fiscale, sviluppando la legislazione in argomento, possa arrivare nel più breve tempo ad accogliere, per gli accertamenti fiscali, i criteri propri dell'economia aziendale.

Non so se gli onorevoli colleghi desiderano che mi addentri in ulteriori particolari sullo schema di bilancio tipo, del quale si è cercato di riassumere il contenuto delle singole voci negli appunti distribuiti. Ad ogni modo sono ben volentieri a disposizione per eventuali chiarimenti.

LOMBARDI RICCARDO. Come membro del Comitato ristretto di redazione concordo con le dichiarazioni esplicative fatte dall'onorevole Presidente nella sua veste di Relatore.

Il modello di bilancio che è stato proposto alla nostra approvazione è il primo tentativo fatto in Italia di migliorare decisamente e di semplificare i bilanci delle aziende elettiche sia ai fini della politica economica generale sia ai fini del controllo fiscale.

E non svelo nessun mistero nel chiarire che il Comitato di redazione, una volta fissato il presupposto della necessità di arrivare ad uno schema di bilancio che penetrasse quanto più possibile nella realtà aziendale, si è trovato facilmente d'accordo nella scelta delle voci e dei vari sistemi. Ciò che prova la bontà dei suoi metodi concordati.

Solo sugli allegati si è avuta una vera discussione, probabilmente neppure oggi esiste l'accordo.

Nelle nostre discussioni si partì dal presupposto di uno schema di bilancio che potesse rinunciare a quella particolareggiata elencazione di voci che costituisce la caratteristica dei bilanci anglosassoni, dalle 700 voci del bilancio americano alle 180 del bilancio obbligatorio inglese. In realtà bilanci di questo tipo sono collezioni vere e proprie di documenti giustificativi che ne fanno parte integrante essendo riportati in modo così minuzioso da scoraggiare qualsiasi tentativo di alterazione del bilancio stesso.

Il nostro bilancio non è così minuzioso per aver rinunciato a quella elencazione eccessiva

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

di cui parlava l'onorevole Relatore; tuttavia penso sia sufficientemente difficile tentarne l'alterazione in sede aziendale a condizione che gli allegati siano una documentazione esatta e siano sempre accessibili.

Alla mia proposta — alla quale però ho rinunciato — di rendere obbligatoria, insieme alla presentazione del bilancio, quella degli allegati, fu osservato giustamente che questo rientra tra i poteri dell'amministrazione pubblica, la quale non necessita di particolari statuizioni per agire più validamente. Cosicché il passo avanti che si dovrà fare sarà questo: credo che se approveremo questo disegno di legge avremo fornito un utile strumento — non soltanto sotto l'aspetto politico ed economico — per avere, almeno per il settore elettrico — una sufficiente base statisticamente omogenea e certa attraverso la quale la pubblica amministrazione in grado di avere una rappresentazione della realtà aziendale. Però — e questa è una raccomandazione; il primo passo avanti cui accennavo — è indispensabile che per i primi anni la consultazione degli allegati e dei documenti giustificativi sia fatta con cura dall'Amministrazione e con lo scrupolo necessario, altrimenti rischieremo di rendere del tutto inutile lo strumento legislativo che il Parlamento ha apprestato.

FALETTI. Anch'io come componente del piccolo Comitato di redazione, mi compiaccio per i risultati ottenuti, e concordo con quanto ha detto il collega Lombardi sui lavori del Comitato di redazione. Sono lieto di essere arrivato a questa considerazione riguardo alle aziende elettriche che indubbiamente trarranno un vantaggio da una maggiore chiarezza di esposizione dei loro conti.

Per quanto riguarda gli allegati, io rinnovo qui l'osservazione fatta allora all'amico onorevole Lombardi, e cioè che il dettaglio delle voci introdotto in questo bilancio è veramente cospicuo anche per quanto riguarda il conto economico. Se andassimo oltre, rendendo di dominio pubblico altre voci, andremmo al di là dei motivi di riservatezza che lo stesso codice civile richiede nel comunicare dati al pubblico ed ai soci in un'assemblea dove — non bisogna dimenticarlo — possono esservi anche soci i cui interessi sono in contrasto con quelli della società.

Comunque è in facoltà dell'amministrazione — come bene ha ricordato l'onorevole Lombardi — di verificare; ed anch'io mi associo, pur ritenendo pregiudizievole la pubblicazione degli allegati, all'augurio dell'onorevole Lombardi affinché l'Amministrazione eserciti un oculato controllo per le ripercus-

sioni che esso può avere sia all'interno dell'azienda sia per il Ministero delle finanze.

NATOLI. Concordo con ciascuno dei relatori e i due membri del Comitato ristretto circa il contenuto positivo del provvedimento così come è stato configurato dallo studio e dal lavoro del Comitato ristretto. Indubbiamente esso costituisce un passo avanti di notevole portata, e la mia opinione è suffragata da un confronto anche superficiale fra gli schemi proposti dal Comitato ristretto, e quelli attualmente allegati agli schemi di bilancio, che ho sott'occhio, di due grandi società come la S.E.I.T. Valdarno e l'Emiliana di elettricità. Dal confronto è facile vedere come il numero delle voci e anche la qualità di talune di esse contenute nello schema proposto dal Comitato ristretto rappresenti già un notevole progresso.

Credo sia stato anche giusto, come primo passo, limitare esclusivamente al settore elettrico il campo di applicazione del provvedimento di legge, ed a questo riguardo vorrei aggiungere che un provvedimento di questo tipo, anche con le limitazioni approvate, potrà essere di grande utilità. Ricordo in proposito che il C.I.P. dovendo condurre una sua inchiesta sui conti economici delle società elettriche, e proprio ai fini delle decisioni che devono essere prese in sede di commissione consultiva dei pubblici servizi relativamente alle tariffe dell'energia elettrica, aveva chiesto alle società elettriche di poter venire in possesso dei bilanci e dei conti economici in modo da poter formulare un giudizio sicuro sulla situazione economica delle aziende e sulla loro capacità d'intervenire con nuove spese per far fronte ad un piano di sviluppo di nuovi impianti. Esso si trovò tuttavia in notevoli difficoltà, data la resistenza ostinata di molte fra le più importanti aziende per fornire al C.I.P. i dati di cui aveva bisogno.

Nel secondo schema viene chiesto alle aziende una specificazione molto esatta — tenuto conto dell'attuale regime tariffario — dei proventi derivati dal fatturato dell'energia secondo le varie categorie di utenza. Ritengo che questa sia stata un'eccellente iniziativa perché in base a questa specificazione, come in generale in base a tutta la struttura del conto economico, indubbiamente il Comitato interministeriale dei prezzi potrà trovarsi in condizioni più agevoli per valutare l'effettiva situazione delle aziende dal punto di vista della loro possibilità economica.

Per questi motivi credo si debba approvare il provvedimento nel testo emendato sottoposto al nostro esame.

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

FACCHIN. Dopo l'adesione che l'onorevole Faletti ha dato a questo schema di bilancio parrebbe che, in sostanza, non resti che ammainare bandiera. Veramente non mi attendevo l'adesione ad uno schema di bilancio che, secondo me, ferisce alcuni principi basilari. Procedendo di questo passo, ci troveremo, ad un certo momento, di fronte ad una disposizione in forza della quale nelle società elettriche verrà instaurato anche un controllo da parte dei cittadini. E vi assicuro che se oggi apriremo la via attraverso questo disegno di legge in tal senso, domani arriveremo oltre.

Io non sono un difensore delle aziende elettriche, onorevoli colleghi, ma penso che dobbiamo procedere con dei criteri di carattere generale che valgano un po' per tutte le aziende, per tutti gli apparati economici. Noi abbiamo un codice civile il quale, in due o tre articoli, stabilisce in qual modo debbano essere fatti i bilanci e sancisce l'obbligo della loro presentazione, a garanzia appunto di quei delicati strumenti che sono le società.

Ai fini fiscali, noi abbiamo approvato talune leggi di perequazione tributaria, ed io sono stato fra coloro i quali hanno votato in favore di quelle leggi e richiesto nel modo più categorico che siano perseguiti gli evasori fiscali nella maniera più rigorosa.

Io non ho nulla da modificare in merito a queste mie affermazioni, ma quando si arriva a richiedere la presentazione di un bilancio fatto su uno schema rispondente a determinati fini particolari, e diversi da quelli per i quali esso viene compilato dall'azienda, non sono assolutamente d'accordo.

Si tratta, in definitiva, di conoscere alcuni elementi relativi alle imprese produttrici di energia elettrica. Anzitutto questa mi sembra essere un'affermazione di impotenza non molto lusinghiera nei riguardi del Ministero dell'industria e commercio. In secondo luogo penso che se, appunto per determinati fini, siano necessarie determinate rilevazioni, abbiamo il diritto ed il dovere di fare una legge particolare per dare al Ministero dell'industria e commercio gli strumenti necessari per effettuare dette rilevazioni. Ma non possiamo obbligare solamente un determinato settore a scendere a dettagli minimi: dobbiamo attenerci a dei principi di carattere generale, non creare una situazione particolare destinata ad incidere esclusivamente sul bilancio delle società elettriche.

Perciò non posso che esprimere il mio aperto dissenso nei riguardi di questo progetto di bilancio, mentre mi dichiaro completamente favorevole a qualsiasi altra disposi-

zione di legge che dia in mano al Ministero dell'industria un più efficace strumento di rilevazione, dato che ritengo doveroso, giusto e legittimo che il Governo possa effettuarla nel modo più ampio in un settore così delicato ed importante qual'è quello delle fonti di energia, sì da avere in mano tutti gli elementi per orientare la politica del paese.

GRILLI. Mi richiamo al concetto di continuità cui si sono riferiti sia l'onorevole Presidente nella sua veste di Relatore, che l'onorevole Lombardi, per mettere in rilievo quella che mi pare una modesta lacuna di tutto il provvedimento, cioè la mancata inclusione di una norma transitoria la quale stabilisca l'obbligo di presentazione al Ministero dell'industria, oltreché del bilancio del primo esercizio successivo all'entrata in vigore della legge, anche di quelli degli ultimi esercizi precedenti, in modo che non si abbia un periodo « vuoto » ed il Ministero possa essere in grado, dal confronto dei risultati degli esercizi precedenti, di trarre le conclusioni sulla situazione dell'azienda. Dal punto di vista pratico, non credo che l'adempimento di questa disposizione risulti molto complesso per le aziende in quanto tutte le voci contenute nel progetto di bilancio come nel progetto di conto economico, sono già comprese nei bilanci reali e non si tratta che di riprodurle. Si potrebbe obiettare che la legge presenta, in tal modo, caratteri di retroattività, ma non credo che un'obiezione simile possa aver seguito tanto più che una disposizione transitoria di questo genere avrebbe un carattere più che altro contabile.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Non ravviso la necessità di una norma del genere, perché si tratta di rendere esecutive le nuove norme da una determinata data. Mi sembra che si proponga non di dettare una norma transitoria, ma di anticipare l'entrata in vigore di questo nuovo schema.

PRESIDENTE, *Relatore per la X Commissione*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Come Relatore desidererei rispondere, per la parte che mi riguarda, ai colleghi intervenuti.

Prendo atto con compiacimento delle numerose adesioni espresse in seno a queste Commissioni riunite, ed in particolare debbo una risposta all'onorevole Lombardi per quanto concerne la presentazione degli allegati.

Noi abbiamo voluto fare uno strumento che non è, evidentemente, fine a sé stesso: gli allegati infatti non costituiscono che un ele-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

mento che — come ha giustamente rilevato l'onorevole Lombardi — il Ministero dell'industria può richiedere in forza dei poteri di cui dispone senza che sia precisato nella legge.

In terzo luogo mi permetterei di osservare che, se lo strumento predisposto è efficace, allora anche una corrispondenza dell'impostazione del bilancio direttamente sul valore degli allegati deve essere possibile. Infatti il collega onorevole Lombardi non ha fatto proposte ma propende per un emendamento che risponda a questa esigenza. Perché altrimenti dovremmo chiederci se facciamo presentare gli allegati, chi ne controllerà la validità quando verranno presentati?

Per quanto concerne l'obiezione dell'onorevole Facchin, il quale vorrebbe che ci si attenesse a principi di carattere generale, validi per tutte le aziende, mi permetto di sottolineare il richiamo fatto negli articoli dal 2424 al 2429 del codice, alla possibilità di esistenza di disposizioni dettate dalle leggi per le aziende a carattere particolare. Quindi non si tratta di fare un'eccezione, ma di adempiere, per un primo gruppo di aziende, a quella che mi permetterei di chiamare una attesa del legislatore. Se l'istanza dell'onorevole Facchin vuole, invece, puntare sul fatto che dovremmo legiferare sui bilanci di tipo obbligatorio contemporaneamente per tutte le imprese possibili, allora mi consenta l'onorevole Facchin di dire che si inizierebbe proprio quella fase oppressiva per le aziende da lui paventata. Inoltre, evidentemente, non eravamo nella possibilità di preparare una serie di bilanci tipo per le aziende che non erano considerate dal progetto legislativo. Fra le altre cose ci sarebbe facile constatare che nell'ambito delle aziende del gas appare evidente che, procedendo alla determinazione dei loro bilanci, il legislatore dovrà preparare diversi bilanci per le diverse aziende che operano in questo settore, che il disegno di legge governativo presentava invece come settore unico.

Che però ci siano delle esigenze, da parte delle aziende interessate, di uscire dal giro vizioso della prassi italiana, non è certamente commendevole. In proposito, in un altro brano, un noto autore ha scritto che il bilancio destinato alla pubblicazione viene considerato dagli amministratori — o almeno da alcuni — una finzione necessaria allo svolgimento dei rapporti sociali e che le voci pubblicate nei conti interni del bilancio diventano pochissime assumendo una veste di impenetrabile mistero.

Ci siamo adoperati per offrire una base minima utile alle aziende ed anche ai risparmiatori che hanno il diritto di comprendere come vedano le cose nei conti dell'azienda. Del resto segnalò con piacere agli onorevoli colleghi che mentre abbiamo trascurato le aziende del gas, in un recentissimo articolo sulla *Rivista italiana del petrolio*, di cui è autore il presidente di una società a prevalenza E.N.I., ma che ha pur sempre il 40 per cento di capitale privato, si citano alcune cose che sarebbero preziose per lo sviluppo anche in questo settore, il che vuol dire che anche il vasto campo delle aziende tecniche è in attesa della nostra iniziativa.

Aggiungo che la compilazione del bilancio tipo è ormai pacificamente accettata dalle imprese commerciali, a cominciare da quelle municipalizzate, che hanno espresso il desiderio di voler essere sottoposte a quella disciplina. Non ho nulla da obiettare sull'opposizione dell'onorevole Facchin, ma mi pare — almeno come Relatore — che essa sia del tutto ingiustificata.

Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Grilli affinché venga presentato il bilancio precedente a quello al quale si riferisce l'entrata in vigore della legge, probabilmente essa riguarda quello che i nostri vecchi chiamavano « bilancio di assestamento ». In realtà questo bilancio di assestamento le aziende, passando da un tipo all'altro di bilancio, dopo l'approvazione del disegno di legge, dovranno farselo per uso interno; ma per quanto riguarda la pubblicità del bilancio direi che non occorre, direi anzi, con un po' di spregiudicatezza, che se vogliamo ottenere che le aziende si allineino, dobbiamo lasciarle libere di regolarsi, in questa fase di transizione, come meglio credono, attenendosi, poi, allo schema stabilito dalla data di entrata in vigore del provvedimento. Quindi, penso che il problema possa essere trascurato potendo la contabilità sistematica soddisfare le esigenze del bilancio tipo.

Vorrei aggiungere all'onorevole Facchin, in merito alla sua perplessità sul bilancio tipo, che non si tratta di una novità: basterà citare le norme in vigore sulle società private di assicurazioni, il decreto 10 agosto 1950 recante modificazioni alle disposizioni relative alla compilazione dei bilanci della assicurazioni, e il fatto che le imprese bancarie hanno già un regime di bilancio tipo e di controllo sul bilancio esercitato dall'Ispettorato del credito sotto determinate forme.

Potrei aggiungere la citazione delle rilevazioni obbligatorie, come sono praticate dal-

LE GILSATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

la legislazione americana e da quella inglese, e far riferimento ai poteri assegnati al *Federal Power* e ad altri uffici dalla legge inglese.

Potrei anche dire che l'opportunità di avere degli schemi del bilancio e delle contabilità, è stata sentita anche nel nostro paese durante gli anni dell'ultima guerra e ci fu uno schema di contabilità tipica e anche di bilancio.

Ma fu un'iniziativa di carattere sindacale-patronale, perché ebbe soprattutto come scopo di predisporre in determinati modi dei dati omogenei, specie per la determinazione dei prezzi delle commesse belliche.

Ma non penso, per l'economia del nostro lavoro, di dovere entrare in particolari su questi punti.

FACCHIN. Vorrei ricordare che nella stessa relazione che accompagna il provvedimento di legge viene dichiarato che anche questo strumento non servirebbe a raggiungere quel desiderato scopo che ci si propone: « taluno potrà essere scettico - dice, infatti, la relazione - sull'attitudine di uno schema di bilancio ad imbrigliare le risultanze della concreta gestione in guisa tale da non consentire interessate alterazioni o mimetizzazioni della reale situazione economica e patrimoniale delle singole aziende ».

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Innanzi tutto esprimo al comitato ristretto il ringraziamento e l'apprezzamento del Governo per il lavoro che è stato compiuto. Lavoro importante ai fini del controllo che ogni amministrazione pubblica deve avere sui servizi concessi. Dico chiaramente che sui servizi pubblici, più che in qualsiasi altro strumento di controllo, io credo sia necessario il bilancio tipo come strumento conoscitivo nella esposizione non sporadica ma continuativa di dati che siano espressi.

In questo senso mi sembra che il comitato abbia fatto un lavoro davvero proficuo.

Forse ci può essere un poco di ragione in quello che ha detto l'onorevole Facchin, nel senso che un bilancio tipo non deve essere limitato a un settore di pubblici servizi, ma deve porre l'amministrazione pubblica in grado di avere un potere conoscitivo di controllo sempre più penetrante in tutte le gestioni che riguardano i pubblici servizi.

Ma sono dell'idea che in questo campo è necessario cominciare e si è fatto bene a comunicare dal settore elettrico che, dopo le laboriose indagini a cui ha dato luogo, sembra il più maturo per questo genere di controllo.

Senza concludere che il controllo stesso debba essere esteso, ripeto, a tutti i pubblici servizi, specialmente a quei servizi che trattano del settore fondamentale delle fonti di energia, non ho nessuna difficoltà a dichiarare che, in materia di pubblici servizi, in tanto si giustifica la iniziativa privata in quanto si possa sottoporla a un controllo conoscitivo sempre più ampio, sempre più esauriente, sempre più completo da parte della autorità amministrativa.

Ed io saluto l'inizio di questa possibilità di controllo come l'inizio proprio dell'apprestamento di una strumentazione sempre più efficace per la pubblica amministrazione per metterla in grado di seguire l'andamento economico di tutti quanti i pubblici servizi.

Sulla questione sollevata dall'onorevole Lombardi, circa gli allegati, io farei un'osservazione e sottoporrei una proposta all'esame delle Commissioni.

Sono stati presentati due specchi che sono davvero espressivi dei bilanci delle aziende elettriche (lo stato patrimoniale e il conto economico).

Dice l'onorevole Lombardi che nonostante la classificazione abbastanza dettagliata, se non proprio minuta, di questi due specchi, essi acquistano valore e significato soltanto se potranno essere controllati attraverso gli allegati.

Ho letto il disegno di legge, che è stato presentato dal Ministro dell'industria fin dal 1954, e il cui articolo 3 è stato corretto e aggiornato dal comitato ristretto e mi sembra che siano stati concessi sufficienti poteri al Ministero per controllare nelle aziende gli allegati corrispondenti alle voci o impostazioni di bilancio.

La raccomandazione dell'onorevole Lombardi riguarda il modo con cui il Ministro si servirà di questo ulteriore strumento che il potere legislativo mette in mano dell'amministrazione.

Non so tuttavia se risponda a una esigenza di carattere permanente la previsione in questa legge di un certo sviluppo nelle voci fondamentali che sono state inserite anche in relazione alla molteplicità di voci che possono via via acquistare carattere e significato particolare.

Se questa opportunità dovesse essere condivisa da parte delle due Commissioni riunite, io vi pregherei di prevedere a favore dell'Amministrazione dell'industria e commercio la possibilità di sviluppare le voci fondamentali che sono inserite nel disegno di legge.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

PRESIDENTE. È stato predisposto un emendamento in questo senso.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Io non voglio altre voci, desidero, però, che venga prevista la possibilità da parte del Ministero dell'industria di stabilire con norme regolamentari delle voci di chiarificazione e specificazione.

Desidero anche chiarire un'altra cosa che evidentemente riguarda l'onorevole Facchin: la introduzione del bilancio tipo non intende, a mio modo di vedere, privare il Comitato interministeriale dei prezzi dello strumento che oggi possiede per l'indagine sulla economicità e il costo dei servizi. Sono due cose diverse. In questo stadio non c'è assolutamente alcuna innovazione circa i poteri del C.I.P. Non ho altro da aggiungere se non di riservarmi di fare alcune dichiarazioni, se necessarie, quando passeremo all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Vi leggo gli emendamenti predisposti. Essi sono di carattere formale perché si tratta semplicemente e unicamente di adeguare il testo.

Mi pare che sia opportuno, in questa seduta, che io illustri, anche a nome del collega Gorini, quali sono le modificazioni proposte per il testo a seguito del bilancio allegato.

Abbiamo tenuto presenti alcune condizioni poste dalla VII Commissione (Lavori pubblici): cioè di unire alla legge i testi dei modelli da applicare; di dire invece di « produzione e distribuzione » di energia elettrica, « produzione o distribuzione »; di stabilire che la disposizione contenuta nel disegno di legge si riferisce anche alle aziende municipalizzate e di Stato e, infine, una rivendicazione — diciamo — di competenza parziale: che, cioè, al parere del Ministero dell'interno (secondo comma dell'articolo 3) sia aggiunto il parere del Ministero dei lavori pubblici.

Per lasciare uno o due esercizi finanziari, ai fine di consentire alle aziende di adeguare le loro strutture allo schema di bilancio, penso che si potrebbe — accogliendo in parte una proposta del collega Lombardi — anticipare al 1° gennaio 1959 l'entrata in vigore della legge e non al 1960 come precedentemente previsto. Comunque non ritengo possibile, anche per ragioni tecniche, una anticipazione maggiore. Per fare delle rivalutazioni, e delle eventuali scissioni (una azienda chimica da un'azienda elettrica) qualche esercizio di tempo si deve lasciare.

In ogni modo, ho tale fiducia nell'efficacia dello schema che non mi preoccupa l'averne il risultato formale immediato, mi preoccupa che la efficacia di questa disciplina sia duratura.

Noi proporremo questa dizione per il primo comma dell'articolo 1: « A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959, le società, enti o aziende che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione di energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai modelli di Stato patriomoniale e di conto economico, o conto dei profitti e delle perdite, allegati alla presente legge ».

LOMBARDI RICCARDO. Nel testo: « abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione » aggiungerei anche « in concomitanza con altri scopi ».

La questione della data di inizio dell'efficacia della legge è molto importante. La sola difficoltà che l'onorevole Presidente affacciava era quella di dare tempo alle aziende di sistemare le loro partecipazioni. Io non vedo che cosa ci sia di male che una società abbia delle partecipazioni; non c'è niente di scandaloso; nessuno può impedire g'i scopi sociali in un determinato settore. Quindi sotto questo profilo nessuna difficoltà a fare entrare in vigore la legge, se approvata, fin dal primo esercizio utile che ci sta davanti e non rimandare al 1959 ché diverrebbero frustrati gli scopi del provvedimento.

Noi vogliamo preconstituire oltre ad uno strumento fiscale, anche un mezzo di accertamento omogeneo che serva di indirizzo e di guida per la finanza pubblica.

CONCETTI. Desidero far presente che, dato il valore degli emendamenti, è opportuno rinviare la seduta onde dare tempo ai commissari di esaminare il nuovo testo. Aggiungo che le osservazioni fatte anche dall'onorevole Lombardi stanno a dimostrare come in sede di comitato ci sia stato uno sforzo per collaborare agli effetti di migliorare, anzi di portare a quel risultato pratico che vuole raggiungere il progetto di legge. Mi si consenta di dire che per noi profani, che non abbiamo fatto parte della X Commissione (Industria) né del comitato ristretto, il problema si presenta con molta incertezza perché, in effetti, ci troviamo di fronte a una proposta — stando alle discussioni svoltesi finora — che tocca tre essenziali argomenti: effetti statistici; effetti di riforma del codice civile (per cui è interessata la Commissione giustizia) e effetti finanziari.

Rilevo pure come manchi in questa materia la voce del Ministero delle finanze, che

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

potrebbe essere interessato, perché se un bilancio ha quei determinati effetti che sono stabiliti dal codice civile, il mio pensiero corre alla legge di perequazione tributaria dove tali casi sono stati dibattuti e risolti in certo modo. Senza andare a una regolamentazione che blocca, si potrebbe arrivare a una semplice modifica della pubblica potestà con la richiesta di quei dati che sembrano essere alla base del provvedimento.

PRESIDENTE. Non riesco a seguirla in questo campo.

CONCETTI. Siccome non ho sott'occhio nessun testo su cui poter decidere, prego di voler rinviare la seduta e consegnare a tutti i membri della Commissione il testo rielaborato dal comitato ristretto.

FORMICHELLA. Parlo anche a nome di altri colleghi che fanno parte della III Commissione (Giustizia). Noi non abbiamo partecipato al comitato ristretto incaricato della formulazione dello schema. Quest'ultimo ci è stato distribuito, ma non siamo stati in grado di studiarlo né di leggerlo. Si parla di emendamenti: noi non li conosciamo. Non possiamo con tanta facilità e semplicità affrontare un problema di gravità eccezionale.

Mi associo alla richiesta dell'onorevole Concetti per un rinvio allo scopo di avere il tempo necessario per studiare il problema.

GAVA, Ministro dell'industria e del commercio. Ritengo che al punto in cui siamo non si debba ritornare sulla discussione dei principi generali informativi e ritengo che i lavori precedenti delle due Commissioni, prima separatamente e poi riunite, abbiano deciso sulle questioni fondamentali.

Si tratta ora di discutere le norme di carattere particolare, di migliorarle, di vedere se la redazione corrisponde ai concetti fondamentali che sono stati approvati, ma mi sembra che al di là non si possa andare.

Quanto alla votazione degli articoli, mi permetterei di fare una riserva. Anche il Ministro dell'industria non ha avuto modo di vedere gli emendamenti e credo che non si possa procedere alla votazione degli articoli così come sono stati redatti dal comitato ristretto. Credo invece che si possa e si debba molto utilmente continuare la discussione per fissare i criteri generali leggendo gli emendamenti, salvo rinviare a una prossima seduta la loro approvazione definitiva.

Per esempio, è sorta la questione della decorrenza. Si è proposto il 1960, ma sembra che tutti siano d'accordo per il 1959. Resti il 1959. Ma la migliore dizione per comprendere

sia le aziende pubbliche che le aziende private ancora - a mio modo di vedere - non è stata trovata, perché si parla di società o aziende come se l'azienda non fosse oggetto della società. Ed è per questo che pregherei la Commissione di studiare a fondo e approvare nella sostanza gli emendamenti che vengono proposti o quelli che risultano dalla discussione, salvo a votarli in una prossima riunione.

FORMICHELLA. Come li discutiamo se non li conosciamo?

PRESIDENTE. Noi siamo ospiti della III Commissione (Giustizia) e io sono preoccupato che le procedure siano rigorose in proposito. Resta fermo che è acquisito alla nostra deliberazione precedente il fatto di allegare uno schema di bilancio alla legge stessa.

Io penso che sarebbe utile che noi oggi approvassimo lo schema di bilancio, ma non mi pare che abbia significato una lettura provvisoria degli emendamenti; io stavo facendo una esposizione dei criteri che hanno informato l'adeguamento del testo del Governo alla situazione maturata in seguito alla deliberazione di allegare un tipo di bilancio.

LOMBARDI RICCARDO. Io non sono molto d'accordo sulla proposta di rinvio motivata dalle eccezioni testé esposte dall'onorevole Ministro. La sola motivazione che mi pare dotata di un fondamento è quella che bisogna dare alla formulazione - specie per la inclusione delle aziende pubbliche e aziende private - una forma corretta. Siamo d'accordo su questo punto; e non potremmo non essere d'accordo perché c'è una precedente deliberazione che stabilisce di includere sia le aziende pubbliche sia quelle private. Possiamo ricorrere a un accorgimento, vale a dire possiamo approvare un testo anche se non è ritenuto limpido, salvo poi, in sede di coordinamento, dare una formulazione esatta.

Perché non mi risulta chiaro, perdonate, non mi risulta chiaro il motivo di un tentativo di rinvio che è in contraddizione con l'unanimità di consensi - salve le osservazioni dell'onorevole Facchin - delle due Commissioni. Debbo fare rilevare al collega onorevole Concetti che secondo la sua tesi occorrerebbe fare intervenire il Ministro delle finanze: non mi pare però che ciò sia giusto. Qui non siamo in materia fiscale; siamo in una materia specifica per la quale la Commissione è stata investita di poteri legislativi. Noi dobbiamo formulare un bilancio tipo e renderlo obbligatorio. Se difficoltà di carattere economico non esistono (e su questo c'è il pa-

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

rere favorevole della IV Commissione permanente) quale vantaggio si ricava dal procrastinare una approvazione che francamente ha già tardato troppo? Accettando la proposta dell'onorevole Concetti quasi certamente — tenendo conto della chiusura della Legislatura — si rinvierebbe di un anno e anche di due l'approvazione di un provvedimento che è già in discussione davanti all'opinione pubblica.

Se, ripeto, le osservazioni fossero la dimostrazione di dissensi nel lavoro di formulazione del provvedimento legislativo, o sulle date di decorrenza, o su altri punti base, è chiaro che un rinvio sarebbe necessario per maturare un convincimento, per discutere; ma questi dissensi non esistono: perché vogliamo rinviare? Perché non vogliamo accettare la proposta del Presidente, salvo stabilire che, in sede di coordinamento, si trovi la formulazione corretta che risponda a questo criterio di specificare che nel provvedimento sull'obbligatorietà del bilancio tipo sono incluse aziende di qualsiasi tipo, private, municipalizzate, ecc., che esercitano la produzione o la distribuzione dell'energia elettrica?

Chiedo che su questa questione — che è di ordine dei lavori — si passi alla votazione per decidere se si deve o no rinviare l'approvazione del disegno di legge.

GAVA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Faccio rilevare all'onorevole Lombardi che le perplessità del Ministro dell'industria non riguardano tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 4 al quale, in coscienza, il Ministro dell'industria non potrebbe dare la propria adesione, qualora rimanesse viva l'attuale formulazione. In merito a tale articolo io dovrei ottenere delle precisazioni sulla possibilità d'azione del Ministero dell'industria nei confronti degli inadempienti, che non mi pare garantita dalla formulazione attuale, e neppure da quella proposta del Comitato ristretto.

Perciò io vorrei proporre che, dal momento che il bilancio tipo è stato sottoposto all'esame di tutti i membri della due Commissioni i quali hanno avuto agio di studiarlo a fondo, venga approvato in relazione all'approvazione dell'articolo 1, salva la migliore formulazione dell'articolo stesso in sede di coordinamento, mentre l'esame degli articoli successivi potrebbe essere fatto in una seduta successiva.

FACCHIN. Io intendo fare un'altra proposta, che è in netta correlazione con quella fatta dall'onorevole Ministro.

Il fatto che il rappresentante del Governo dica che non ha neppure avuto modo di esaminare gli emendamenti costituisce un argomento di più a favore della mia primitiva tesi. Tuttavia mi rendo conto dell'evidenza che è risultata da questa discussione, della formazione di una maggioranza sicura a favore dell'accettazione del principio stabilito dal disegno di legge.

Riterrei, quindi, opportuno che coloro i quali rappresentano questa corrente maggioritaria di pensiero presentassero un ordine del giorno attraverso il quale si accetta il principio, mentre si potrebbe rinviare ad altra seduta l'esame degli articoli, lasciando, così, il tempo necessario per l'approfondito esame degli stessi nonché degli emendamenti.

DEGLI OCCHI. Rilevo che, anche per l'articolo 1, in linea di principio si sarebbero potute dire molte cose, mentre non si sono neppure potuti valutare gli emendamenti. Propongo pertanto che — oggi — non venga neppure votato l'articolo 1.

LOMBARDI RICCARDO. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Ministro di limitarci oggi all'approvazione dell'articolo 1 che sancisce, in modo solenne ed efficace, il principio ormai accettato.

PRESIDENTE. Il principio è sancito dal primo capoverso dell'articolo di modo che è sufficiente l'approvazione di questo per ristabilirlo solennemente. Se non vi sono obiezioni, quindi, propongo di passare alla votazione del solo primo capoverso dell'articolo 1, che fa riferimento agli schemi di bilancio tipo, di cui darò lettura, rimanendo inteso che il seguito dell'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta.

Do lettura del primo capoverso dell'articolo 1:

« Le società che abbiano per oggetto la produzione e la distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, debbono redigere il bilancio di esercizio e il conto dei profitti e delle perdite in conformità ai modelli approvati con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ».

È stato presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« A partire dall'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1959 le società, enti od aziende che abbiano per oggetto la produzione o la distribuzione dell'energia elettrica, debbono redigere il bilancio di esercizio in conformità ai

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

modelli di stato patrimoniale e di conto economico, o conto dei profitti e delle perdite, allegati alla presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma, salvo la sua migliore

formulazione per ovviare agli inconvenienti di interpretazione sottolineati dal Ministro.

(È approvato).

Do lettura degli schemi elaborati dal Comitato ristretto.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

STATO PATRIMON

DARE

TERRENI	L.
FABBRICATI	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN ESERCIZIO:		
impianti di produzione	L.
linee di trasporto	L.
stazioni di trasformazione	L.
reti di distribuzione	L.
		<hr/>
	L.
IMPIANTI ELETTRICI IN COSTRUZIONE	L.
ALTRI IMPIANTI E MACCHINARI	L.
MOBILI, DOTAZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, ATTREZZATURE	L.
SPESE E PERDITE DA AMMORTIZZARE	L.
SCORTE D'ESERCIZIO:		
materiali ed apparecchi a magazzino	L.
combustibili ed altre scorte	L.
		<hr/>
	L.
.....	} (altre attività patrimoniali non comprese nelle classi sopra e sotto elencate)	L.
.....		L.
CASSA E VALORI ASSIMILATI	L.
TITOLI DI CREDITO E REDDITO FISSO:		
obbligazioni di società ed enti collegati	L.
altri titoli di credito a reddito fisso	L.
		<hr/>
	L.
AZIONI PROPRIE (art. 2357 codice civile)	L.
AZIONI E QUOTE DI SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRE AZIONI E QUOTE CAPITALE	L.
AZIONISTI IN CONTO SOTTOSCRIZIONI	L.
BANCHE	L.
EFFETTI ATTIVI	L.
CREDITI VERSO UTENTI	L.
CREDITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI	L.
ANTICIPI A FORNITORI	L.
CREDITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI CREDITI	L.
RATEI E RISCONTI ATTIVI	L.
PERDITE D'ESERCIZIO PRECEDENTI	L.
PERDITE DELL'ESERCIZIO 19..	L.
		<hr/>
	a pareggio	L.
		<hr/>
CONTI D'ORDINE		
CAUZIONI	L.
AVALLI E FIDEIUSSIONI A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI	L.
ALTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI	L.
ALTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO	L.
		<hr/>
	a pareggio	L.
		<hr/>

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

1 DICEMBRE 19..

AVERE

NDO AMMORTAMENTO:

fabbricati	L.	
impianti elettrici in esercizio	L.	
altri impianti e macchinari	L.	
mobili, dotazioni tecnico amministrative, attrezzature	L.	L.
NDO SUPPLEMENTARE D'AMMORTAMENTO E RINNOVO (<i>quote d'ammortamento oltre i massimali ammessi dal fisco non distintamente assegnate</i>)		
NDO SVALUTAZIONE CREDITI		L.
NDO RISCHI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE		L.
NDO INDENNITÀ E PREVIDENZE AL PERSONALE		L.
.	} (<i>altre passività patrimoniali non comprese nelle categorie sopra e sotto elencate</i>)	L.
.		L.
BITI CON GARANZIA REALE		L.
TRI MUTUI		L.
BLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI		L.
TRE OBBLIGAZIONI		L.
EBITI DIVERSI VERSO SOCIETÀ ED ENTI COLLEGATI		L.
NTICIPI E DEPOSITI CAUZIONALI DEGLI UTENTI		L.
ANCHE		L.
FETTI PASSIVI		L.
RNITORI		L.
EBITI PER TRATTENUTE E CONTRIBUTI SOCIALI		L.
EBITI PER IMPOSTE, CANONI, RIVALSE FISCALI		L.
EBITI VERSO CASSE DI CONGUAGLIO ED ASSIMILATI		L.
LTRI DEBITI		L.
ATEI E RISCOINTI PASSIVI		L.
	totale delle passività	L.

PITALE SOCIALE O FONDO DI DOTAZIONE L.

SERVE:

riserva legale	L.	
riserva statutaria	L.	
riserva per conguaglio monetario	L.	
riserva per conguaglio monetario eccedente la rivalutazione del capitale e della riserva legale	L.	
altre riserve	L.	
		L.
VANZO UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	L.	
TILE NETTO DELL'ESERCIZIO 19..	L.	
		L.
	a pareggio	L.

CONTI D'ORDINE

AUZIONI		L.
VALLI E FIDEIUSSIONI A SOCIETÀ OD ENTI COLLEGATI		L.
LTRI AVALLI E FIDEIUSSIONI		L.
LTRI CONTI D'ORDINE E PARTITE DI GIRO		L.
	a pareggio	L.

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

CONTO ECONOMICO DELL'ESERC

DARE

ENERGIA FATTURATA DA ALTRE IMPRESE ELETTRICHE	Kwh. <u> </u>	L.
	(000)	
SCORTE INIZIALI D'ESERCIZIO:		
materiali ed apparecchi a magazzino	L.	
combustibili ed altre scorte	L. <u> </u>	L.
AMMORTAMENTI DELL'ESERCIZIO:		
sugli impianti elettrici in esercizio	L.	
sugli altri impianti e macchinari	L.	
su mobili, dotazioni tecnico-amministrative, attrezzature	L.	
per fondo supplementare d'ammortamento e rinnovo ₄	L. <u> </u>	L.
SVALUTAZIONI DELL'ESERCIZIO:		
di spese e perdite da ammortizzare		L.
ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO:		
in fondo svalutazione crediti	L.	
in fondo rischi e sopravvenienze passive	L.	
in fondo indennità e previdenze al personale	L. <u> </u>	L.
STORNI DALLE ATTIVITÀ IN CORSO D'AMMORTAMENTO:		
delle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio		L.
.	} (altri componenti negativi del reddito d'esercizio non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate) }	L.
.		L.
SPESE DI PERSONALE:		
stipendi salari ed altre remunerazioni al personale	L.	
oneri sociali obbligatori	L.	
spese sociali facoltative a favore del personale	L.	
indennità di licenziamento e simili erogate nell'esercizio	L. <u> </u>	L.
SPESE PER CONSULENZE, INTERESSENZE E SIMILI		L.
ACQUISTI DI COMBUSTIBILI ED ALTRE SCORTE		L.
ACQUISTI DI MATERIALI ED APPARECCHI		L.
SPESE PER LAVORI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONI		L.
INTERESSI E SCONTI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI		L.
PERDITE SU CREDITI E SU TITOLI		L.
ALTRE SOPRAVVENIENZE PASSIVE		L.
CONTRIBUTI A COMUNI MONTANI, CANONI DI DERIVAZIONE, TASSE DI LICENZA		L.
IMPOSTE E TASSE		L.
SPESE DI PUBBLICITÀ, PROPAGANDA E STAMPA		L.
ALTRE SPESE GENERALI D'ESERCIZIO		L.
EROGAZIONI BENEFICHE E LIBERALITÀ		L.
	somma dei componenti negativi del reddito d'esercizio	L.
	UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO 19.	L.
	a pareggio	L. <u> </u>

LEGISLATURA II - COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) - SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

SO IL 31 DICEMBRE 19..

AVERE

REGIA FATTURATA AD ALTRE IMPRESE ELETTRICHE	Kwh.	L.	(000)
REGIA FATTURATA AD UTENTI:			
per illuminazione pubblica	Kwh.	L.	
per illuminazione privata	Kwh.	L.	
per usi elettrodomestici e promiscui	Kwh.	L.	
per utenze industriali e irrigue fino a 30 chilowatt.	Kwh.	L.	
per utenze industriali da oltre 30 a 500 chilowatt.	Kwh.	L.	
per utenze industriali oltre i 500 chi- lowatt	Kwh.	L.	
	(000)		
TRIBUTI D'ALLACCIAMENTO, INTROITI PER VERIFICHE E SPOSTAMENTI D'APPARECCHI		L.	
TE FISSE DI MISURAZIONE E NOLI D'APPARECCHI		L.	
ROITI PER IMPIANTI D'UTENZA E VENDITE DI APPARECCHI E MATERIALI		L.	
BORSI PER DANNI, PENALITÀ E SIMILI		L.	
TRIBUTI DALLA CASSA CONGUAGLIO ED ASSIMILATI		L.	
DENDI ED UTILI DI PARTECIPAZIONI		L.	
ERESSI E SCONTI ATTIVI ED ALTRI LUCRI FINANZIARI		L.	
ITTI ED ALTRI CANONI PATRIMONIALI ATTIVI		L.	
RI PROVENTI ORDINARI D'ESERCIZIO		L.	
VENTI ED UTILI STRAORDINARI		L.	
.		L.	} (altri componenti positivi del reddito d'esercizio, non compresi nelle categorie sopra e sotto elencate) }
.		L.	
ALCI D'IMMOBILIZZAZIONI:			
ricavi da vendite d'immobili, impianti, macchinari		L.	
RNI DEGLI AMMORTAMENTI RELATIVI:			
alle immobilizzazioni vendute, distrutte, trasferite per riutilizzo fra le scorte d'esercizio		L.	
ANTONAMENTI UTILIZZATI NELL'ESERCIZIO:			
dal fondo svalutazione crediti		L.	
dal fondo rischi e sopravvenienze passive		L.	
dal fondo indennità e previdenze al personale		L.	
TI DI LAVORI, RIPARAZIONI, MANUTENZIONI, CAPITALIZZATI:			
in conto impianti in esercizio		L.	
in conto impianti in costruzione		L.	
in conto altri impianti e macchinari		L.	
in conto (d'altre attività patrimoniali)		L.	
RTE FINALI D'ESERCIZIO:			
materiali ed apparecchi a magazzino		L.	
combustibili ed altre scorte		L.	
somma dei componenti positivi del reddito d'esercizio			
PERDITA NETTA DELL'ESERCIZIO 19..			
a pareggio			

LEGISLATURA II — COMMISSIONI RIUNITE (GIUSTIZIA - INDUSTRIA) — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1957

Essi verranno posti in votazione, come allegati, al termine dell'esame sugli articoli.

Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI